

Licenziamenti nelle Agenzie fiscali

Anzianità, revoca per i provvedimenti

LUIGI OLIVERI

Da revocare i provvedimenti con i quali le amministrazioni pubbliche si sono avvalse della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti pubblici che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni.

In una risposta dello scorso 27 maggio ad un'interrogazione parlamentare, il Ministro Renato Brunetta anticipa i contenuti di una circolare che prossimamente elaborerà il Dipartimento della Funzione pubblica, per dirimere i problemi applicativi derivanti dalla modifica dell'articolo 72, comma 11, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, operata con l'articolo 6, comma 3, della legge 15/2009, entrata in vigore lo scorso 20 marzo. Tale ultima norma ha modificato i presupposti per l'esercizio della facoltà delle pubbliche amministrazioni di licenziare i dipendenti «anziani»: dal requisito del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, infatti, dall'entrata in vigore della legge 15/2009, si passa al requisito dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni. Tale ultimo requisito allunga il tempo di permanenza alle dipendenze dell'amministrazione, perché la facoltà del licenziamento dipende dal compimento di 40 anni lavorativi, non dall'anzianità contributiva (conseguibile prima, ad esempio col riscatto della laurea).

Il problema sorge perché alcune amministrazioni, vigente il precedente requisito, hanno inteso avvalersi della facoltà di licenziare i

dipendenti con anzianità contributiva di 40 anni, adottando il provvedimento di recesso unilaterale con preavviso di 6 mesi, obbligatoriamente previsto dall'articolo 72, comma 11, della legge 133/2008. Nel corso del preavviso, però, è sopravvenuta la modifica normativa che modifica i presupposti perché la il recesso unilaterale potesse essere pronunciato.

Il direttore centrale del personale dell'Agenzia delle entrate, con una nota dello scorso 7 aprile, ha ritenuto che il diritto sopravvenuto non producesse effetti nei confronti dei licenziamenti adottati validamente nella vigenza del testo

antecedente alla novella operata dalla legge 15/2009, considerando che il licenziamento è un atto unilaterale recettizio immediatamente efficace, rispetto al quale il periodo di preavviso non implica un differimento del perfezionamento della risoluzione del rapporto di lavoro, ma un adempimento normativo.

Nella risposta all'interrogazione parlamentare, il Ministro Brunetta ricostruisce la vicenda in termini opposti. Si cita la copiosa giurisprudenza della Cassazione che aderisce alla tesi della cosiddetta «efficacia reale» del preavviso, secondo la quale eventuali modifiche normative o contrattuali intervenute nel corso di tale periodo esplicano effetti sul rapporto di lavoro, che continua ad esistere, nonostante l'esercizio del recesso

unilaterale. Pertanto, non vi sarebbero dubbi sull'applicazione dello *ius superveniens* derivante dalla legge 15/2009: esso priverebbe di legittimità il licenziamento per mancanza dei presupposti, visto che a partire dal 20 marzo è ammissibile, come visto prima, solo nei confronti dei dipendenti con anzianità massima di servizio di 40 anni. Ma, spiega la risposta all'interrogazione parlamentare, anche se si accettasse la tesi della natura «obbligatoria» del preavviso, il risultato non cambierebbe: infatti, l'articolo 72, comma 11, impone comunque di riconoscere ai dipendenti oggetto dei provvedimenti di recesso dal rapporto di lavoro il periodo di 6 mesi di preavviso. L'obbligo di legge, dunque, configura comunque il preavviso previsto dall'articolo 72, comma 11.

Pertanto, le amministrazioni che abbiano già notificato il licenziamento con preavviso, sono tenute a revocare tale provvedimento in autotutela.

Non pongono problemi, invece, atti finalizzati ad informare i dipendenti dell'intenzione dell'amministrazione di recedere dal rapporto successivamente: all'effettiva maturazione dei requisiti, oppure ad un successivo atto, non intervenuto entro la data di entrata in vigore della legge 15/2009. In questi casi, la novella all'articolo 72, comma 11, rende illegittimo ogni provvedimento di recesso.